

XV. SEDUTA**MARTEDÌ 7 AGOSTO 1951**

Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO

INDICE

	Pag.
Congedo	237
Comunicazioni del Presidente della Regione (Sull'ordine della discussione):	
RAMIREZ	238
PRESIDENTE	239
Disegno di legge (Annuncio di presentazione)	237
Disegno di legge: « Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziale, compartecipazione ed affitto dei fondi rustici nonché delle concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate » (5) e proposta di legge: « Proroga dei contratti agrari » (2) (Discussione):	
PRESIDENTE	239, 241, 243, 244, 245, 246, 247
OVAZZA, relatore	239, 241
GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste	241, 243, 247
NAPOLI	241
LANZA, Presidente della Commissione	241, 244, 246
RUSSO MICHELE	242
MAJORANA BENEDETTO	242
AUSIELLO	242
CIPOLLA	243, 246
GRAMMATICO	244
SEMINARA	244
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze	245
Interrogazioni (Annuncio)	237

La seduta è aperta alle ore 18,45.

LO MAGRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole Modica ha chiesto congedo per giorni dieci, a decorrere da oggi. Se non si fanno osservazioni, il congedo si intende accordato.

Annuncio di presentazione di disegno di legge di iniziativa governativa.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che è stato presentato dal Governo il seguente disegno di legge, che è stato inviato alla Commissione legislativa per i lavori pubblici, le comunicazioni, i trasporti e il turismo (5^a): « Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche » (19).

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE Prego il deputato segretario, di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LO MAGRO, segretario:

« All'Assessore ai lavori pubblici ed allo Assessore agli enti locali, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, con quella urgenza che il caso richiede, per disporre la realizzazione delle opere di interesse igienico e civico nel Comune di Roccamena (e precisamente: ampliamento energia elettrica - costruzione fognature - completamento cimitero e strade interne), per le quali, sin dal gennaio scorso, era stato annunziato dalla stampa lo

II LEGISLATURA

XV SEDUTA

7 agosto 1951

stanziamento di notevoli contributi a favore del Comune stesso, laborioso centro agrario di notevole apporto all'economia siciliana. » (34)

CRESCIMANNO.

All'Assessore all'igiene ed alla sanità ed all'Assessore agli enti locali, per conoscere:

a) se è a loro conoscenza che l'Ospedale « Parlapiano » di Ribera sia stato costretto, per mancanza di fondi, a chiudere i battenti, con grave pregiudizio dei meno abbienti e sofferenti che vengono così ad essere privati dell'assistenza sanitaria;

b) se ciò sia dovuto alla mancata corresponsione, da parte della Cassa mutua e del Comune, di parecchi milioni di cui tali enti sono debitori verso l'Ente ospedaliero, e se non ritengono indispensabile, ai fini sanitari e sociali, emanare provvedimenti di urgenza che diano la possibilità all'Ospedale di riprendere la sua attività, intervenendo ed accertando, nel contempo, le responsabilità verso quegli enti che, per la loro morosità, hanno fermato l'attività di un centro sanitario indispensabile ai poveri e agli ammalati di Ribera. » (35)

CRESCIMANNO.

« All'Assessore ai lavori pubblici ed all'Assessore agli enti locali, per conoscere:

a) quali criteri tecnici siano stati adottati per la pavimentazione della Piazza Triona di Bisacquino e per la eliminazione dei gravi inconvenienti ai quali era soggetta la piazza medesima (convoglio acque provenienti dal monte e passaggio obbligato dei numerosi pesanti automezzi, che, provenienti dalla strada nazionale, sostano nel centro della piazza);

b) se la ditta appaltatrice si sia attenuta a quanto inserito nel progetto e se esso sia stato elaborato in modo da ovviare agli inconvenienti lamentati, tenuto conto del bacino imbrifero della zona;

c) perché, nella sistemazione dello spiazzo centrale, non si sia compreso quello antistante la Cattedrale e la fontana con quel criterio integrale che s'imponeva (i marciapiedi costruiti sono del tutto irrazionali e non

si prestano affatto alla loro specifica funzione);

d) quali criteri siano stati adottati per la sistemazione della via Roma, resa impraticabile per la deviazione del traffico dal Corso Umberto;

e) se lo spazio di terreno destinato a campo sportivo risponda a criteri tecnici; se risponda a verità che, costituitosi intorno ad esso un muraglione di cinta, questo sia già in parte crepato e se i lavori sono stati sospenesi per l'impossibilità successivamente determinatasi di attuare il progetto.

Da un sopralluogo effettuato dal sottoscritto, è stata accertata la necessità che il convoglio delle acque, acciocchè riversandosi non allaghi la piazza ed i corpi bassi ivi ubicati, deve essere contenuto in una regolare « bocca da lupo » da costruire all'inizio del vecchio passaggio denominato « Vallone ».

E' stato, altresì, accertato che all'imboccò del canale si è costruito un pozetto di decantazione delle acque che ristagnano, creando (nel periodo estivo) un fomite di esalazioni con grave pregiudizio della salute dei cittadini.

Si reputa opportuno d'intervenire con quella urgenza che il caso richiede per accettare quanto lamentato ed emettere, pertanto, gli accorgimenti tecnici atti a convogliare con faciliamente il corso delle acque; e ciò prima della stagione invernale, che causerebbe allagamenti con pericolo per la vita dei cittadini e delle abitazioni. » (36) (L'interrogante chiede la risposta scritta)

CRESCIMANNO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno. Quella per la quale è stata chiesta la risposta scritta sarà inviata al Governo.

Sull'ordine della discussione sulle comunicazioni del Presidente della Regione.

RAMIREZ. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

II LEGISLATURA

XV SEDUTA

7 agosto 1951

RAMIREZ. Mi riferisco, signor Presidente, all'ordine della discussione sulle dichiarazioni del Presidente della Regione. L'articolo 90 del regolamento interno stabilisce che i deputati che intendano intervenire in una discussione, devono farne domanda al Presidente il quale dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse, alterando, però, per quanto possibile, gli oratori favorevoli e quelli contrari. L'articolo 10 dello stesso regolamento stabilisce che la nota dei deputati iscritti a parlare deve essere tenuta dai deputati segretari; mentre, a norma dell'articolo 90, il Presidente ha la facoltà di interpellare l'Assemblea perchè siano chiuse le iscrizioni a parlare (nella fattispecie questo è stato fatto, e l'Assemblea ha votato la chiusura).

Infine, lo stesso articolo 90 stabilisce, che i deputati che non siano presenti nell'Aula quando è il loro turno, decadono dal diritto di parlare.

Poichè il Presidente conosce il partito a cui appartengono i deputati che hanno già chiesto di intervenire nella discussione sulle dichiarazioni del Governo, lo prego di redigere l'elenco degli iscritti alternando i deputati di opposizione agli altri e di consegnarlo al deputato segretario perchè lo tenga a nostra disposizione. Ciò al fine di consentire a ciascun deputato di conoscere quale è il suo turno e di essere presente in Aula al momento opportuno, evitando in tal modo di incorrere nella minacciata decadenza di cui all'articolo 90. Questa è la richiesta che faccio alla Presidenza, sulla base del disposto degli articoli 90 e 10 del regolamento interno.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine cronologico con cui sono pervenute alla Presidenza le richieste, risultano iscritti a parlare sulle dichiarazioni del Presidente della Regione, gli onorevoli Beneventano, Varvaro, Bonfiglio Agatino, Ausiello, Cipolla, Ramirez, Pizzo, Montalbano, Lanza, Lo Giudice, Romano Giuseppe, D'Antoni e Santagati Orazio.

Avvalendomi della disposizione dell'articolo 90 del regolamento interno, — che giustamente l'onorevole Ramirez ha ora richiamato — i deputati iscritti, dei quali ho testé letto lo elenco, saranno invitati a parlare secondo quest'ordine: Beneventano, Varvaro, Bonfiglio Agatino, Lanza, Ausiello, Cipolla, Lo Giu-

dice, Ramirez, Pizzo, Santagati Orazio, Montalbano, Romano Giuseppe e D'Antoni.

Questo elenco resterà a disposizione degli onorevoli colleghi, i quali potranno prenderne visione quando lo desiderano.

Debbo avvertire, però, che coloro i quali risulteranno assenti dall'Aula quando verrà il loro turno, saranno dichiarati decaduti.

Discussione del disegno di legge: « Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, partecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonchè delle concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate » (5) e della proposta di legge: « Proroga dei contratti agrari » (2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, partecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonchè delle concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate », di iniziativa governativa, e della proposta di legge: « Proroga dei contratti agrari » di iniziativa degli onorevoli Ovazza ed altri.

Di entrambi questi progetti (per i quali la Assemblea ha approvato la procedura d'urgenza con relazione orale) la Commissione ha elaborato un unico testo, che è stato già distribuito agli onorevoli colleghi.

Dichiaro, quindi, aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ovazza, per svolgere oralmente la sua relazione.

OVAZZA, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i progetti che vengono all'esame dell'Assemblea, oggi, trattano della proroga dei contratti agrari di affitto, di mezzadria e di colonia parziaria, nonchè della concessione delle terre incolte. L'esigenza di una proroga di questi contratti è evidente, tanto più che essa giunge all'esame di questa Assemblea alla fine dell'annata agraria in corso e quasi all'inizio della nuova. È stata auspicata, e l'auspiciamo tutti, una regolamentazione a carattere definitivo dei patti agrari, che eviti l'incertezza del diritto e, soprattutto, per far sì che le leggi di questo tipo giungano tempestivamente.

Comunque, sulla necessità di questa proroga vi è concorde avviso, come risulta dai due

progetti di legge che sono stati presentati, uno d'iniziativa parlamentare e l'altro di iniziativa governativa. Con entrambi i progetti si intende, prorogando la legge dell'anno passato, prorogare ulteriormente questi contratti. Una differenza fra i due progetti consiste in questo: il progetto d'iniziativa governativa stabilisce la proroga per un anno, cioè per la prossima annata agraria; il progetto d'iniziativa parlamentare intende mantenere tale proroga fino alla regolamentazione definitiva dei patti agrari. In proposito, la maggioranza della Commissione ha deciso di stabilire la proroga dei contratti per l'annata agraria 1951-52.

I due progetti presentano, però, delle altre differenze che io vorrei brevemente illustrare.

L'articolo 2 del disegno di legge di iniziativa governativa, stabilisce che non è ammessa la proroga dei contratti agrari, quando i terreni, oggetto dei contratti o delle concessioni, risultino acquistati o concessi in enfiteusi almeno tre mesi prima della pubblicazione di questa legge: e ciò in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114, relativo alla formazione della piccola proprietà contadina ed alle successive aggiunte e modifiche.

La minoranza della Commissione ha espresso l'opinione che la disposizione di cui all'articolo 2 del testo governativo non fosse necessaria poichè il diritto alla rescissione del contratto, nel caso di acquisto dei terreni per la formazione della piccola proprietà, è un diritto autonomo che discende dalla stessa legge per la formazione della piccola proprietà.

D'altra parte, si è anche espresso l'avviso che, approvando la disposizione proposta dal Governo, si verrebbe ad interferire sui criteri dettati dalla legge regionale sulla riforma agraria che disciplinano questa materia. Voglio accennare a questo elemento perchè, a nostro avviso, è importante.

Con la legge per la riforma agraria in Sicilia si considerano i casi di validità o invalidità degli atti di trasferimento o di concessione enfiteutica, che sono dipendenti dalla legge medesima. Ora una disposizione — che per un verso non ci appare necessaria — la quale stabilisce che la proroga è ammessa solo se i fondi siano stati acquistati o concessi in enfiteusi, almeno tre mesi prima della pubblicazione della presente legge, può determinare, a nostro giudizio, confusione e può indurre ad ammettere come validi atti che per la legge sulla riforma agraria validi non sono.

L'articolo 3 del progetto governativo, inoltre, intende escludere dalla proroga quei contratti o quelle concessioni relative a terreni per i quali è in corso l'assegnazione ai sensi della legge sulla riforma agraria. La Commissione ha ritenuto che non fosse necessario statuire nulla in proposito, in quanto la legge di riforma agraria è chiara ed efficace nello stabilire la rescissione dei contratti per quei fondi per i quali si deve eseguire l'assegnazione. Pertanto, all'unanimità, la Commissione propone di sopprimere questo articolo.

La Commissione propone, inoltre, all'articolo 4, di prevedere il diritto alla proroga anche per i coltivatori diretti di fondi i cui concedenti — coltivatori diretti a loro volta — si trovino già nel godimento, quali proprietari, enfiteuti o usufruttuari, di altri terreni sufficienti ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.

In caso contrario, infatti, questi concedenti dovrebbero impiegare una forza lavorativa che non è né la propria né quella della propria famiglia, ma quella di altri contadini, mentre gli attuali coltivatori verrebbero, in definitiva, degradati dall'attuale situazione di affittuari o mezzadri per divenire dipendenti di questi concedenti.

La disposizione di questo articolo si ispira, quindi, ad un criterio di equità, perchè il possesso di queste terre vada a chi non ne ha ed è coltivatore diretto.

Il secondo comma di questo articolo stabilisce la procedura attraverso la quale l'affittuario può far valere il suo diritto ed evitare lo sfratto; mentre l'ultimo comma, simmetricamente, esclude dalla proroga l'affittuario che si trovi nelle stesse condizioni previste al primo comma per il concedente. Con questi provvedimenti, di carattere simmetrico, si è voluto evitare che da una parte o dall'altra si detenga o si acquisti un ulteriore possesso di terra che non è necessario per l'impiego della forza lavorativa familiare.

L'articolo 5 del testo della Commissione è identico al corrispondente articolo 4 del testo governativo e prevede la Commissione competente a dirimere le controversie derivanti dall'applicazione della presente legge.

Questi sono i risultati del lavoro della Commissione, la quale ha raggiunto l'unanimità su alcuni punti, mentre altri emendamenti, per i quali questo accordo non è stato rag-

II LEGISLATURA

XV SEDUTA

7 agosto 1951

giunto, ritorneranno in discussione in sede di disamina degli articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, ne ha facoltà il rappresentante del Governo.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Il Governo insiste sul proprio disegno di legge. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dalla Commissione si riserva, a tempo opportuno di intervenire.

Il Governo, ritiene, in definitiva, che l'Assemblea sia d'accordo — salvo i particolari di dettaglio — nel prorogare i contratti agrari per un anno e pertanto chiede che si passi all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1

« Le disposizioni contenute nella legge regionale 14 luglio 1950, n. 55, concernente la proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziale, compartecipazione e di affitto dei fondi rustici nonché delle concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate, si applicano, salvo quanto dispeso negli articoli seguenti, anche per la annata agraria 1951-52 considerata come tale quella che ha inizio tra il 1° settembre 1951 e il 1° marzo 1952, quando il contratto agrario decorre da tale data per consuetudine locale. »

All'articolo 1 è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Russo Michele, Saccà, Renda, Antoci e Guzzardi:

aggiungere alla fine dell'articolo 1 le parole: « e fino alla nuova regolamentazione dei patti agrari ».

NAPOLI. Io aggiungerei dopo le parole: « considerata come tale » l'espressione « anche »,

in modo che la frase risulti così: « considerata come tale anche quella che ha inizio.... » (Dissensi)

PRESIDENTE. Verrebbe a cambiare il significato della disposizione.

NAPOLI. Ma si riferisce ad un caso di consuetudine locale. Comunque, non insisto.

PRESIDENTE. Poichè sul testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione (che è identico a quello del Governo) non vi sono dissensi, lo metto ai voti.

(E' approvato)

Pongo in discussione l'emendamento Russo Michele ed altri del quale ho testé dato lettura.

Qual'è il parere della Commissione su questo argomento?

LANZA, Presidente della Commissione. Onorevole Presidente, la maggioranza della Commissione è contraria a questo emendamento perchè — a nostro avviso — esso ci farebbe procrastinare la emanazione della legge definitiva sulla materia. Noi stiamo prorogando i contratti e le concessioni per l'annata agraria 1951-52; ora, anzichè fermarci, ci dobbiamo augurare che prima che scada questa proroga si approvi la legge definitiva della riforma dei patti agrari.

OVAZZA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore. Prendo la parola non come relatore, ma per la minoranza della Commissione.

Il collega Lanza, per la maggioranza, si è dichiarato contrario all'emendamento poichè, a suo avviso, ritarderebbe la regolamentazione definitiva dei patti agrari. Ora a me pare che questa affermazione non abbia soverchia consistenza: se c'è la volontà, non sarà certo la aggiunta di questo emendamento a procrastinare la legge di riforma dei patti agrari. Quindi noi insistiamo perchè l'emendamento venga approvato, in quanto — lungi dall'essere dannoso — esso servirà come stimolo alla regolamentazione dei patti agrari, ed eviterà che ogni anno si approvi la legge che si occupa

II LEGISLATURA

XV SEDUTA

7 agosto 1951

della materia, all'ultimo momento, nelle sedute che coincidono con la fine dell'annata agraria. Pertanto, noi pensiamo che questo emendamento aggiuntivo possa essere approvato senza alcun timore.

RUSSO MICHELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero aggiungere una sola argomentazione a quelle già esposte dall'onorevole Ovazza.

L'emendamento non accresce i vantaggi o gli svantaggi delle parti, il cui rapporto regoliamo con questa legge, ma è necessario per evitare che ogni anno si verifichi questa altalena nelle attese e nelle speranze di coloro che devono lasciare la terra e che invece all'ultimo momento vengono a sapere che è stata loro concessa la proroga del contratto. Appunto per evitare questa altalena di speranze e di delusioni, si è proposto l'emendamento aggiuntivo: « e fino alla nuova regolamentazione dei patti agrari », regolamentazione che disciplinerà definitivamente la materia con norme precise. Se la legge riguardante la regolamentazione dei patti agrari, come prevede lo onorevole collega della maggioranza, verrà emanata prima delle fine della prossima annata agraria, ne avremo piacere, ma ciò non toglie che si possa approvare l'emendamento aggiuntivo di cui trattasi.

MAJORANA BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA BENEDETTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io sono contrario all'approvazione di questo emendamento aggiuntivo all'articolo 1, in quanto, preliminarmente, lo considero, oltreché infondato nel merito, precluso dalla votazione dell'articolo 1. Infatti, l'articolo 1 precisa che la proroga è concessa soltanto per l'annata agraria 1951-52; quindi discutere ora, dopo che l'Assemblea ha deciso di concedere la proroga per un solo anno, di estendere la proroga a tempo indeterminato significherebbe adottare un atteggiamento contrastante con quanto stabilito poco prima. (*Dissensi dalla sinistra*) Mante-

nendo ferma questa pregiudiziale — sulla quale prego l'onorevole Presidente di prendere la sua decisione — insisto nel sostenere che questo emendamento è assolutamente inaccettabile e ingiustificabile. Il provvedimento di proroga che abbiamo testé adottato costituisce una norma ineluttabile nell'attuale situazione e solo sotto questo profilo, in sede di Commissione e ora in sede di Assemblea, ho dato voto favorevole. Ma questo regime vincolistico deve essere eliminato. Noi dobbiamo preparare, anzi, l'opinione pubblica ad una sistemazione di questi rapporti ben diversa da quella di una proroga a tempo indeterminato. Le proroghe trovarono la giustificazione durante il periodo bellico, nella situazione particolare e contingente di quel momento. Adesso la proroga non risponde più ad una esigenza tecnica ed economica, ma è divenuta soltanto un espeditivo politico. Comunque, per quest'anno, io mi sono convinto che, essendo ormai giunti al termine dell'annata agraria, noi non avremmo potuto respingere, improvvisamente, un provvedimento di proroga, quando nell'opinione pubblica vi era già la persuasione che la proroga sarebbe stata concessa.

MACALUSO. Quale opinione pubblica?

MAJORANA BENEDETTO. L'opinione pubblica si attendeva la proroga. Se voi dite che non è vero, allora potremmo non cederla.

Io ho votato per la proroga di un anno — dicevo — convinto che questa fosse attesa ed appunto per evitare un turbamento nell'opinione pubblica. Questo coerentemente con quanto da noi stabilito in sede di approvazione della legge sulla ripartizione dei prodotti agricoli, quando ci siamo prefissi lo scopo di eliminare dissidi nelle campagne e di non creare dei nuovi. Ma giungere al punto di votare una proroga a tempo indeterminato ritengo sia un assurdo al quale, non solo io, ma, mi auguro, tutta la maggioranza dell'Assemblea non vorrà aderire. (*Discussioni nell'Aula - Richiami del Presidente*)

AUSIELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUSIELLO. Io penso che sia utile chiarire che la preclusione sussiste quando la norma

che si intende aggiungere sia incompatibile con una precedente norma già approvata. Ma, nel caso in ispecie, mi pare che la preclusione non sussista poichè mi sembra perfettamente logico che questa situazione provvisoria, che ha portato alle proroghe di anno in anno, venga risolta soltanto con una legge che regoli in maniera definitiva tutta la materia dei patti agrari. Finchè questa materia non sarà regolata, permarranno le ragioni che hanno, di volta in volta, consigliato una proroga temporanea; e, poichè tutti ci auguriamo che questa materia venga regolata al più presto, trovo compatibile che nello stesso articolo, mentre si concede la proroga per un anno, si aggiunga la dizione: «e fino alla regolamentazione dei patti agrari». Ciò, nella speranza e con l'augurio che proprio entro l'anno questa materia possa essere regolata.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Io credo, signor Presidente, che l'approvazione di questo emendamento significhi sostanzialmente che l'Assemblea ha fiducia in se stessa e in quello che ha detto il Governo. Noi ci siamo trovati ogni anno davanti agli ostacoli frapposti da determinate parti del Paese, da determinate forze che non hanno interesse alla realizzazione della riforma dei contratti agrari, ma che, nello stesso tempo, hanno interesse a che finisca questo stato di relativa protezione di cui godono i lavoratori. Non c'è dubbio che la nostra Assemblea, nella prima legislatura, non è arrivata a fare la riforma dei contratti agrari per un motivo logico: la situazione in Assemblea, infatti, era tale da non consentire che si discutesse questa riforma.

In conseguenza, accettando l'emendamento, l'Assemblea si impegna ad approvare, entro un tempo determinato, la legge definitiva sui patti agrari; mentre, respingendo l'emendamento, si verrebbe ad alimentare la speranza di coloro i quali desiderano (anche in considerazione del disposto dell'articolo 2, che sospende per quest'anno l'esecuzione delle sentenze di sfratto) che l'anno prossimo la proroga non venga concessa. Per cui costoro, una volta respinto l'emendamento, avranno interesse acchè non si discuta e non si arrivi ad una regolamentazione definitiva della materia.

Ora, io spero che anche il Governo voglia accettare questo emendamento che, sostanzialmente, sancisce il principio che l'attuale regolamentazione straordinaria non cesserà prima della regolamentazione definitiva dei patti agrari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per il Governo, l'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

GERMANA' GIOACCHINO. *Assessore alla agricoltura ed alle foreste.* Il Governo deve opporsi alla votazione dell'emendamento, in quanto non c'è dubbio che esso sia precluso poichè l'Assemblea ha già votato l'articolo 1 che prevede la proroga soltanto per l'annata agraria 1951-52. E' noto a tutti che l'Assemblea non può tornare su una propria votazione; non può, cioè, modificare quello che ha già votato, come verrebbe a fare ove passasse l'emendamento in questione.

D'altra parte, entrando nel merito, l'emendamento che si vorrebbe introdurre nulla toglie e nulla aggiunge alla legge: la legge rimane quella che è. Nè posso condividere lo spirito con cui è stato presentato questo emendamento, che servirebbe, appunto — secondo quanto è stato dichiarato dalla tribuna — a forzare il Governo acciocchè venga emanata la regolamentazione dei patti agrari; quasi che ci fosse il bisogno di forzare il Governo in questa materia.

Il Governo, pertanto, respinge l'emendamento, in quanto crede l'Assemblea fiduciosa che le promesse del Governo stesso saranno mantenute e che la regolamentazione dei patti agrari sarà approvata entro quest'anno.

MACALUSO. Credere, obbedire, combattere!

CIPOLLA. Non era nei riguardi del Governo che dicevo questo.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Russo Michele ed altri.

(Non è approvato)

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo dagli onorevoli Grammatico, Seminara, Crescimanno, Marino e Santagati Antonino:

Art. 1 bis.

« Le disposizioni previste dall'articolo 1 non si applicano nei confronti dei coltivatori diretti che si trovano nel godimento, a qualsiasi titolo, di altri fondi sufficienti ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia. »

GRAMMATICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMMATICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritiro l'articolo 1 bis da me ed altri colleghi presentato come emendamento aggiuntivo, perchè la disposizione da noi proposta è prevista dall'articolo 4, ultimo comma, del testo della Commissione. Desidererei, però, che il Presidente desse disposizioni alle varie Commissioni, perchè i disegni di legge licenziati dalle medesime venissero distribuiti 48 ore prima ai singoli deputati.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. C'è la procedura d'urgenza per questo disegno di legge.

GRAMMATICO. Sì, c'è la procedura d'urgenza, ma l'Assemblea non aveva stabilito che il disegno di legge si distribuisse all'ultimo momento!

PRESIDENTE. Sono inconvenienti che succedono e che succederanno sempre quando si discute un disegno di legge con la procedura d'urgenza.

Prendo atto del ritiro dell'emendamento aggiuntivo Grammatico ed altri.

GRAMMATICO. Cerchiamo, però, di ovviare a questi inconvenienti. E' questa la mia preghiera.

PRESIDENTE. Proseguiamo la discussione degli articoli:

Art. 2.

« Senza pregiudizio del disposto dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1950, n. 55, la esecuzione delle sentenze di sfratto e dei provvedimenti di revoca di concessione di terre rimane sospesa fino alla scadenza della annata agraria 1951-52.

La esecuzione delle sentenze di annullamento di concessione a norma del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 279 e successive integrazioni e modifiche rimane sospesa fino alla scadenza dell'annata agraria in corso alla data di pubblicazione della sentenza. »

SEMINARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMINARA. Signor Presidente, signori colleghi, mi permetto di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'articolo 2 che, come ho avuto occasione di dire altre volte, verrebbe ad aprire nuovi orizzonti giuridici, a scardinare il principio riformatore del nostro diritto, in quanto verrebbe a sospendere la efficacia di una sentenza passata in cosa giudicata. Lascio alla considerazione di coloro che si intendono di diritto, una simile disposizione, la quale, se approvata, dovrebbe, perlomeno, costringere noi avvocati che siamo in questa Assemblea a rinunziare alla libera professione, perchè questa norma è assurda, è una mostruosità giuridica che fa a cazzotti col diritto e la logica. Per tale ragione, mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione che, ove questo articolo 2 dovesse essere approvato, si determinerebbe tale confusione in seno alle Commissioni e ai tribunali da creare un caos addirittura impressionante: in Sicilia centinaia di sentenze passate in giudicato, per non dire migliaia, verrebbero ad essere sospese nella loro esecutorietà!

Questa confusione e questa assurda innovazione favorirebbero, inoltre, uno sfruttamento di natura politica che non può e non deve attecchire in una legge alla base della quale deve stare solamente ed unicamente il diritto.

LANZA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, Presidente della Commissione. Vorrei leggere, per evitare che la parola « mostruoso » suoni in questa Assemblea, l'articolo 3 della legge nazionale 16 giugno 1951, numero 435, il quale dice esattamente così: « La esecuzione delle sentenze di sfratto relative all'annata agraria 1949-50 rimane sospesa fi-

II LEGISLATURA

XV SEDUTA

7 agosto 1951

« no alla fine dell'annata agraria corrente ».
(Commenti)

Voce dalla sinistra: La legge è superiore alla sentenza.

LANZA, Presidente della Commissione. Non è una novità. E' da tre anni che esiste questa « mostruosità ».

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la norma di cui ci occupiamo ha effettivamente numerosi precedenti in sede nazionale, precedenti contenuti in disposizioni che hanno diverse formulazioni e che sono in vario modo riportate nei singoli provvedimenti di proroga dei contratti agrari. Per la storia — se mi è consentito di fare un pò di storia — la prima disposizione rimonta al regio decreto legge 3 giugno 1944, numero 146. Questo decreto, all'articolo 4, contiene una norma del seguente tenore:

« I procedimenti di rilascio di immobili per « risoluzione di contratti in corso ed i proce- « dimenti di sfratto, qualunque sia lo stato di « essi, come anche le sentenze definitive non « ancora eseguite, cessano di avere efficacia « in dipendenza della proroga di cui all'articolo 1 sino alla cessazione della proroga stessa. « Sono eccettuati dalla dichiarazione di inefficacia, di cui al precedente comma, i procedimenti promossi per inadempimento contrattuale e le sentenze definitive che per detti inadempimenti abbiano pronunziato la risoluzione del contratto ».

Si fa, dunque, qui una eccezione che non vedo riprodotta nel testo della Commissione, per quanto riguarda gli sfratti o le sentenze di sfratto o di risoluzione dei contratti, che abbiano per presupposto un inadempimento contrattuale, come potrebbe essere il mancato pagamento o l'inadempimento contrattuale qualificato, che dà luogo alla risoluzione dei contratti. Inoltre, del massimo degli inadempimenti, che è il mancato pagamento, si occupano l'articolo 6 del decreto legislativo 5 aprile 1945, numero 157 e l'articolo 8 del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, numero 273.

Vi sono ancora altri precedenti, che non ho avuto il tempo di cercare, finchè si arriva allo ultimo precedente ricordato dall'onorevole Lanza, che è quello contenuto nella legge del 1950.

In realtà esiste un problema particolare che riguarda la competenza di questa Assemblea ed in proposito vorrei ricordare — perchè questo è un precedente avvalorato da una mancata impugnativa da parte del Commissario dello Stato; ed è, quindi, un precedente, di cui dobbiamo tenere particolarmente conto in questa Assemblea — l'articolo 7 della legge 14 luglio 1950, al quale si richiamano le disposizioni previste dall'articolo 2 del testo della Commissione. L'articolo 7 della legge del 1950 è meglio formulato: sarebbe bene, pertanto, non distaccarci da tale formulazione. Esso dice: « La proroga prevista dall'articolo 1 si applica anche se è intervenuta sentenza di « sfratto, per finita locazione. In tale caso il concedente che voglia opporsi alla proroga « deve proporre la relativa istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. » Con ciò noi escludiamo dalla sentenza di sfratto il mancato pagamento. Il che mi sembra giusto e diciamo: « è applicabile la proroga » piuttosto che dire: « sospendiamo l'applicazione di una sentenza ».

E' applicabile la proroga? Si, ma quando la esecuzione non è incominciata. Sarebbe presso a poco la formulazione del decreto del giugno 1944 in cui si dice che la proroga è applicabile purchè si tratti di sentenza non ancora esecutiva. Vorrei, quindi, pregare la Presidenza perchè voglia consentirci con la Commissione una formulazione che si attagli di più a questi precedenti e che abbia, per la sua simiglianza con la legge del luglio 1950, la garanzia di non dar luogo ad una impugnativa che, in questo caso, sarebbe quanto mai deprecabile. Siamo in un settore in cui tutti attendono la parola della legge.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 20, è ripresa alle ore 21,50)

LANZA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, Presidente della Commissione. La Commissione ha elaborato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2:

« Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il concedente deve riproporre l'istanza contro la proroga ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto.

Nei casi previsti dai numeri 1, 2 e 3 dello articolo 4 della legge 14 luglio 1950, numero 55, il provvedimento che dispone del fondo, se interviene dopo il 31 ottobre corrente anno, dovrà indicare, come data di cessazione del rapporto, la fine dell'annata agraria 1951-52. »

Con il primo comma di questo emendamento la Commissione si è preoccupata di evitare controversie durante l'annata agraria e quindi insiste perchè l'esecuzione materiale dello sfratto abbia luogo alla fine dell'annata agraria.

Il secondo comma dell'emendamento, la Commissione lo ha però approvato solo a maggioranza.

Voci: Ai voti.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Commissione, vuole chiarire la portata della legge 14 luglio 1950, richiamata dal secondo comma dell'emendamento in modo che l'Assemblea ne sia edotta?

LANZA, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. I casi per i quali la Commissione propone che la cessazione del rapporto — ove il provvedimento che dispone il rilascio del fondo intervenga dopo il 31 ottobre del corrente anno — abbia luogo alla fine dell'annata agraria 1951-52, sono i seguenti:

1) se il coltivatore si è reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione alla razionale coltivazione del fondo, alla rotazione delle colture e al pagamento del canone;

2) se il concedente, che sia o non sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e disponga all'uopo della capacità lavorativa indicata nell'articolo 3 della richiamata legge 14 luglio 1950;

3) se il concedente voglia compiere nel fondo trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia compatibile con la continuazione del contratto, ed il cui piano sia stato riconosciuto attuabile ed utile dall'Ispettorato agrario compartmentale.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. La Commissione ad unanimità aveva stabilito — in base alle consuetudini e in considerazione anche del principio tecnico di non turbare, nel corso dell'annata agraria, il possesso della terra — di prorogare i contratti sino alla fine dell'annata agraria 1951-52 perchè è nell'annata agraria '51-52 che si definisce la legge in esame. Ora bisogna distinguere fra rinvio dell'esecuzione e proroga del contratto: mentre chi ha la proroga, se interverrà una successiva proroga, non ha nulla da temere, chi ottiene il rinvio dell'esecuzione alla fine della nuova annata agraria, deve andar via. E questo, perchè dall'applicazione della legge precedente si verificavano determinate questioni le quali potevano portare finanche alla rescissione del contratto. Ora, alla originaria formulazione della Commissione è stata mossa una critica, secondo cui la nostra Assemblea non avrebbe il potere di sospendere la esecuzione del provvedimento di sfratto. In modo non del tutto rispondente, ma nel miglior modo tecnicamente possibile, almeno in base alle possibilità della Commissione, si è arrivati, pertanto, a questa nuova formulazione del primo comma dell'articolo 2.

L'emendamento presentato al riguardo dalla Commissione richiama, al primo comma, una disposizione della legge nazionale del '48; al secondo comma l'emendamento stabilisce, per i casi previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1950, che la cessazione del rapporto deve decorrere non dalla metà, ma dalla fine della nuova annata agraria.

Questa è la sostanza dell'emendamento, sul quale noi della Commissione siamo stati tutti d'accordo. Quindi, spero che anche l'Assemblea, così come la Commissione, voglia essere d'accordo nell'approvare questo emendamento.

II LEGISLATURA

XV SEDUTA

7 agosto 1951

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo su questo emendamento della Commissione?

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste. Il Governo, allo stato, ritiene di non potere accettare l'emendamento della Commissione e, quindi, chiede il rinvio della discussione dell'emendamento stesso a domani.

Anticipo, intanto, quello che è il mio pensiero. Potrebbe, in qualche modo, passare il primo comma dell'emendamento, ma non il secondo, il quale dice così: « Nei casi previsti « dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge « 14 luglio 1950, n. 55, il provvedimento che « dispone il rilascio del fondo, se interviene « dopo il 31 ottobre del corrente anno, dovrà « indicare come data di cessazione del rapporto, la fine dell'annata agraria 1951-52 ». Ma il numero 1 dell'articolo 4 della citata legge regionale dello scorso anno dice: « il « coltivatore che si sia reso colpevole di grave « inadempimento contrattuale, e particolarmente in relazione alla razionale coltivazione del fondo, alla rotazione delle colture « e al pagamento del canone ». Pertanto, io credo che il secondo comma dell'emendamento rappresenti una vera e propria aberrazione giuridica, perchè, se è intervenuta una sentenza la quale estrometta il colono o un affittuario dal fondo, per abuso della cosa locata; se c'è un pazzo di gabellotto che stia sradicando tutti gli alberi del fondo, bisognerà aspettare la fine dell'annata agraria per estrometterlo? Certamente sono dei casi-limite che, però, bisogna considerare perchè l'emendamento possa essere vagliato.

Pertanto, insisto nel chiedere il rinvio della discussione a domani.

FRANCHINA. C'è una procedura degli sfratti anche per gli inadempienti.

PRESIDENTE. Allora dobbiamo rinviare la seduta a domani.

CIPOLLA. Come? Ci riuniamo domani? Io sono nuovo di questa Assemblea, ma ancora più nuova è la proposta di rinvio! Noi sospendiamo proprio alla fine della discussione in sede di votazione dell'articolo?

TAORMINA. Si può sospendere la seduta per un nuovo emendamento.

PRESIDENTE. La discussione verte su un nuovo emendamento sostitutivo per cui ricorre l'ipotesi dell'articolo 102, quarto comma, che dice: « Nell'ipotesi in cui il Governo o la Commissione si oppongano, la discussione è rinviata al giorno seguente ». La discussione, pertanto, proseguirà nella seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, mercoledì 8 agosto 1951, alle ore 18, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 22,15.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

P. Il Direttore

Il Capo Uff. Resoconti - V. Direttore

Avv. Giovanni Montesanti

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo